

N. R.G. Appello 2999/22

Nr. 16686/Reg. Sent. 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, composta dai Magistrati:

Dott. Andrea Rovida

Presidente;

Dott.ssa Pia Diani

Consigliere;

Dott.ssa Maria Delia Gaudino

Consigliere relatore;

nell'udienza del **10 novembre 2022** con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Musto e l'assistenza dell'assistente giudiziario dott.ssa Anna Vitale ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente (con procedimento ex art 599 c.p.p.)

SENTENZA

nei confronti dell'IMPUTATO:

SOTGIU' GIUSEPPE, nato a Modica il 29.07.1978 - LIBERO/PRESENTE
eletto domiciliato in Pozzallo (RG) alla via Filippo Turati n. 3 (cfr. elez. dom. del 28.3.2019)
difeso di fiducia dall'avv. Orazio De Bernardo, del foro di Napoli (cfr. nomina del 28.3.2019)

IMPUTATO

(vedi allegato).

APPELLANTE

Avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 13.10.2021 con la quale Sotgiù Giuseppe è stato condannato per i reati di cui all'art. 591 c.p. e all'art. 1155 c.d.n., alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa.
Con condanna al risarcimento a favore della costituita parte civile pari ad euro 5.000,00, oltre al pagamento delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in euro 3.093,75, oltre IVA e CPA come per legge.

PARTE CIVILE: Lorenzo Trucco, nato a Novi Ligure (AL) il 7.2.1948, in qualità di Presidente e legale rappresentate della Associazione Studi Giuridici per l'immigrazione, con sede legale in Torino, alla via Gerdil n. 7, domiciliata ex lege presso il difensore avv. Piergiorgio Weiss (cfr. atto di costituzione di parte civile all'ud. del 26.02.2021)

Prescrizione del reato in data 30.03.2026: termine massimo anni 7 e mesi 8 con sospensione dei termini di giorni 60 all'ud. del 4.11.2020 per legittimo impedimento del difensore.

Depositato in
Cancellaria
oggi 01/10/2023
CLASS. GIUD.



Avviso di deposito con
estratto della sentenza
notificato al
contumace il

Proposto ricorso il

Atti in Cassazione il

Irrevocabile il

Estratto esecutivo
trasmesso il

P.G. _____

Questura _____

Reperto _____

Redatta Scheda il

Redatta nota spese il

C.P. N° _____

Addi _____

Atti in Tribunale

IMPUTATI


1) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 323 co. 1° e 2° c.p. perché, in concorso e previo accordo tra loro nonché con persone non identificate, il Sotgiu' quale comandante della imbarcazione ASSO28, natante battente bandiera italiana e di proprietà della società armatrice "Augusta off shore" di Napoli, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il Pollice nella qualità di "persona designata a terra" (D.P.A. Designated person ashore) della società predetta, ossia di persona che ha il compito di assicurare le operazioni di sicurezza di ogni nave e che provvede al collegamento tra gli uffici della compagnia e la imbarcazione, in violazione di norme di legge e di regolamento, in particolare violando le seguenti norme:

- artt. 3, 14 della **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, art. 4 del Protocollo addizionale**, norme che sanciscono il divieto di respingimento degli stranieri verso Paesi in cui possano essere sottoposti a trattamento inumano o degradante o dove sia comunque impedito l'esercizio dei diritti fondamentali;

- art. 33 della **Convenzione di Ginevra, ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722**, che prevede il divieto di espellere o respingere, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche;

1

6



PA

M

- *art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce il divieto dei respingimenti collettivi di cittadini stranieri;*
- *la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, sottoscritta a Londra il 17/6/1970 c.d. Convenzione SOLAS, Convenzione sulla ricerca e il salvataggio marittimo (c.d. convenzione SAR) sottoscritta ad Amburgo il 27/4/1979, ratificata dall'Italia con Legge del 3/4/1979 n. 147, laddove, nella specificazione fornita dalle direttive dell'IMO (International Maritime Organization), che impongono al comandante di una imbarcazione che soccorra dei naufraghi in mare di avvisare le autorità competenti per il coordinamento e soccorso nella zona SAR interessata e di attivare il predetto coordinamento;*
- *art. 19 co. 1°, 1, 1 bis, 2 del Dlgs 286/98 (Testo unico immigrazione), che vieta, in ogni caso, il respingimento e l'espulsione di minori degli anni diciotto e di donne in stato di gravidanza, nonché il respingimento di cittadini stranieri verso un Paese ove siano a rischio di subire torture o comunque trattamenti disumani e degradanti;*
- *risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (articolazione dell'Imo) n. 167(78) del maggio 2004, Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare trovandosi l'imbarcazione Asso 28 in acque internazionali, con compiti di "supply vessel", nave di appoggio e supporto, alla piattaforma petrolifera Sabratha, di proprietà della società Mellitah Oil & Gas, dopo aver rilevato, in prossimità della piattaforma predetta, a circa cinquantasette miglia marine dalla costa libica, in acque internazionali ed in zona SAR libica, la presenza di un gommone con diversi migranti a bordo, agendo in accordo con il personale della predetta piattaforma, non identificato, consentendo il trasbordo sull'Asso28 di un "ufficiale di dogana libico", anche lui non identificato, presente sulla piattaforma, senza procedere alla sua compiuta identificazione, in violazione del Regolamento Tecnico, c.d. ISPS Code (International Ship and Port Security Code), introdotto dal Cap. XI della c.d. Convenzione Solas, che prevede standard di sicurezza delle strutture portuali e delle navi, prescrivendo il controllo e l'identificazione di tutte le persone che accedono alla nave (art. 7 parte A e art. 8 e 9 parte B), soccorrevano, facendoli salire a bordo, i (101) migranti (tra i quali erano presenti donne in stato di gravidanza e minori) che si trovavano sul predetto gommone, omettendo:*
 - a) *di comunicare nella immediatezza, prima di iniziare le attività di soccorso, e dopo avere effettuato lo stesso, ai centri di coordinamento e soccorso competenti, ossia al Centro di coordinamento e soccorso di Tripoli o, in assenza o mancata risposta di quest'ultimo, all'IMRCC di Roma, l'avvistamento e l'avvenuta presa in carico dei migranti, agendo in violazione delle procedure previste per le operazioni di soccorso, così come disciplinate dalla convenzione cd. Solas e dalle direttive dell'IMO, omettendo di attivare il prescritto coordinamento delle autorità SAR competenti e omettendo gli obblighi informativi di cui all'art. 5 della risoluzione MSC. 167/168 (inerenti la nave che presta il soccorso, i sopravvissuti, le azioni intraprese e da intraprendere e le determinazioni in ordine ai richiedenti asilo);*
 - b) *di identificare i migranti, di assumere informazioni sulla loro provenienza e nazionalità, sulle loro condizioni di salute, di sottoporli a visita medica, di accertare la loro volontà di chiedere asilo, omettendo altresì di accertare se i minori fossero soli o accompagnati, in violazione dei citati articoli del ISPS Code, in tema di sicurezza della navigazione, nonché in violazione di quanto stabilito dalle convenzioni indicate in premessa, facendo rotta verso le coste libiche e riconducendo a Tripoli i centouno naufraghi imbarcati, facendoli trasbordare, solo una volta innanzi al porto tripolino, su una motovedetta libica, così intenzionalmente procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nell'aver evitate perdite economiche connesse alla probabilissima eventualità, nel caso di trasferimento dei migranti in Italia o a Malta, di rimanere fermi in mare per giorni o settimane in attesa dell'indicazione del "porto sicuro" ("place of safety") ove sbarcare i migranti da parte delle autorità preposte, ovvero di rimanere comunque in attesa*

dell'autorizzazione a far sbarcare i naufraghi, come accaduto nel medesimo periodo alle altre navi commerciali che, trovandosi in situazioni analoghe, avevano condotto i naufraghi nei predetti Paesi europei, venendo in siffatta maniera, da un lato, sottratti ai propri compiti di "supply vessel" a favore della piattaforma "Sabratha" e ai connessi obblighi contrattuali con la società noleggiatrice "Mellitah Oil and Gas", dall'altro costretti a sopportare le maggiori spese che si sarebbero rivelate necessarie nel caso di una consistente deviazione dalla propria rotta con circa cento naufraghi a bordo, procurando inoltre agli stessi migranti un danno grave, consistente nel loro respingimento collettivo, quale condotta vietata dalle citate convenzioni e dal T.U. sull'immigrazione, nello sbarco in un paese terzo considerato porto non sicuro, non avendo la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati e atteso l'elevato rischio di essere lì sottoposti a trattamenti inumani e degradanti nei centri di detenzione per stranieri presenti sul territorio libico e nella impossibilità di vedere tutelati i loro diritti fondamentali (es. l'asilo, la salute, l'integrità fisica e la libertà individuale e sessuale).

Con l'aggravante di aver arrecato un danno di rilevante gravità.

Fatto commesso in acque internazionali il 30 luglio 2018.

2) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 591 c.p. perché in concorso tra loro e con persone non identificate, nelle qualità soggettive indicate nel capo che precede e attraverso la condotta ivi dettagliatamente descritta, abbandonavano cinque minori stranieri e cinque donne incinte in uno stato di pericolo, in particolare, dopo averli imbarcati unitamente agli altri migranti in acque internazionali nei pressi della piattaforma petrolifera della società Mellitah Oil & Gas, li riconducevano - in violazione della normativa indicata al capo 1) e in particolare dell'art. 19 Dlgs 286/98 - nel porto di Tripoli, facendoli trasbordare su una motovedetta libica, facendoli pertanto sbarcare in un porto non sicuro, non avendo la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati e attesa l'ineffettività del sistema di accoglienza libico e le condizioni inumane e degradanti presenti nei centri di detenzione per i migranti, trattandosi di luoghi ove non sono assicurati la protezione fisica e il rispetto dei diritti fondamentali.

Fatto commesso in acque internazionali il 30 luglio 2018.

3) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1155 c.d.n. perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, con le modalità indicate al capo 1), il Sotgiu' in qualità di comandante della imbarcazione Asso 28 e il Pollice in qualità di DPA, previo concerto tra loro, arbitrariamente sbarcavano i centouno migranti soccorsi e imbarcati sul predetto natante nelle acque antistanti il porto di Tripoli.

Con l'aggravante del fatto che si trattava di passeggeri privi dei mezzi di sussistenza.

In territorio estero il 30 luglio 2018 (con precedente imbarco in acque internazionali a bordo di natante battente bandiera italiana, competenza determinata ex art. 1240 cpv. c.d.n.).

All'udienza del 22 settembre 2022

Il Giudice relatore faceva la relazione e rinviava per le conclusioni.

Conclusioni all'udienza del 10 novembre 2022:

il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza di primo grado.

La difesa della parte civile deposita conclusioni scritte, nota spese e memorie.

Il difensore dell'imputato si riporta ai motivi d'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto d'appello ritualmente presentato la difesa chiedeva la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

- La nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ex art. 1240 co. 1 cod. nav. e di conseguenza la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 185 c.p.p.

La difesa affermava che l'individuazione della competenza territoriale doveva essere ispirata ai dettami dell'art. 1240 co. I cod. nav., secondo cui la condotta di rilevanza penale andava ancorata al luogo di primo approdo in territorio nazionale successivo ai fatti contestati, radicando così la competenza del Tribunale di Ragusa. Il primo approdo, infatti, era avvenuto nel porto di Pozzallo; informazione agevolmente riscontrabile dalla documentazione in atti, oltre che dall'attività di ricerca svolta dall'organo inquirente, sia con riferimento al luogo di attracco che al giorno.

Dunque, rileva la difesa, la Procura avrebbe dovuto colmare la presunta lacuna relativa all'individuazione del luogo del primo approdo; tuttavia, risultava più agevole ricorrere alla normativa residuale prevista dal II co. dell'art. 1240 cod. nav., sostenendo l'impossibilità di determinare il luogo "nel modo indicato dal comma precedente".

- L'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

La difesa lamentava l'inopportuno accostamento tra l'operazione di soccorso marittimo secondo le procedure internazionali e quella di respingimento collettivo (vicenda risalente al 2009), poiché nel caso in esame si era trattato di un recupero/salvataggio di 101 migranti in acque internazionali nella zona SAR Libica da parte della nave mercantile Asso28, quale risorsa SAR più vicina, come previsto dalla Convenzione di Amburgo del 1979 e dalle altre norme internazionali. Gli organi deputati al controllo, quali l'Ambasciatore italiano a Tripoli ed il Comando della Marina Militare Italiana oltre i Dicasteri degli Affari Esteri, dell'interno e della Difesa, non avanzavano alcun rilievo, ma piuttosto ratificavano la gestione dell'operazione, così evidenziando che giammai si potesse essere in presenza di una violazione di specifiche norme penali potenzialmente attribuibili a chi aveva partecipato al salvataggio.

Il giudice di prime cure, inoltre, nel momento in cui assolveva il Comandante dal reato di cui all'art. 323 c.p., poneva considerazioni a sostegno del proscioglimento che inevitabilmente supportavano l'assenza di censura anche con riferimento ai capi 2 e 3. Il dato rilevante della carenza degli elementi oggettivi e soggettivi (la mancanza di qualsivoglia diretto o indiretto vantaggio patrimoniale, di "un altrui danno" e di volontà

a contravvenire alla normativa. Cfr. pag. 26-27 della sentenza) costituiva un percorso logico idoneo ad estendersi per mero automatismo anche alle residuali ipotesi contestate. Ed invero, il comandante della nave Asso28 non faceva altro che eseguire la Convenzione SAR del 28.06.2018 ed il comunicato Adnkronos del 23.06.2018 con cui si rappresentava che, *“ai sensi della Convenzione SOLAS, i Comandanti di navi che si trovano nella zona antistante la Libia, dovranno rivolgersi al centro di Tripoli e alla Guardia Costiera libica per chiedere soccorso”*; motivo per cui veniva istituita una zona SAR, una centrale di coordinamento in territorio libico (IRCC).

Dunque, proprio grazie alla legittimazione dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) della zona SAR, la responsabilità dell'attività SAR spettava unicamente alla Autorità libica, in particolare nel momento in cui intervenivano le motovedette libiche cui spettava il coordinamento delle operazioni con la Centrale operativa (MRCC) di Tripoli. Pertanto, all'Autorità libica, una volta assunto il coordinamento, spettava il compito di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove chiedere alla nave soccorritrice di sbarcare le persone.

La difesa, inoltre, riteneva correttamente adempiuta dal Sotgiù la prescrizione di attivare nell'immediatezza un contatto con il centro di coordinamento e soccorso libico, dato che le comunicazioni sono avvenute per il tramite dell'autorità della guardia costiera libica che si trovava già sulla piattaforma e che contattava via radio il centro di coordinamento a terra.

Criticità venivano mosse dal Giudice di prime cure anche riguardo al documento attestante l'identificazione del funzionario libico a bordo ritenuto insoddisfacente perché redatto successivamente, quando solo in data 23.11.2018 la pg avanzava richiesta di acquisire tale documento intimando alla società stessa di provvedere alla traduzione dello scritto (arabo).

Infine, la difesa evidenziava che non poteva parlarsi di violazione di cui all'art. 591 c.p., in quanto il riconoscimento di una zona SAR libica con centro di coordinamento conteneva in sé la idoneità di prestare l'assistenza necessaria ai naufraghi salvati dall'Asso28; per cui a nulla valevano la dedotta "ineffettività" del sistema di accoglienza libico, nonché le condizioni inumane e degradanti presenti nei centri di detenzione per migranti. Tale circostanza, infatti, seppur in astratto condivisibile, non faceva parte di un giudizio di rilevanza penale, avendo il Sotgiù eseguito la condotta che era tenuto ad osservare secondo la Convenzione SAR del 28.06.2018.

- L'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento psicologico in relazione ai capi 2 e 3 della rubrica.

In relazione al capo 2, la difesa affermava che il Giudice di prime cure formava il proprio convincimento su dati parziali poiché non aveva tenuto presente dell'istituzione della zona SAR intervenuta il 28.06.2018, ma solo del rapporto (del 18.12.18) degli osservatori dell'ONU sulle condizioni dei migranti detenuti in Libia, successivo ai fatti in esame. Pertanto, la circostanza che l'indirizzo scelto di istituire una zona SAR libica con

centro di accoglienza a Tripoli si sia rivelato dopo sei mesi inopportuno non poteva addebitarsi a carico del Sotgiù.

Dunque, risultava necessario, ai fini dell'individuazione dell'elemento psicologico del reato, verificare se effettivamente l'appellante avesse ispirato la sua condotta accettando il rischio delle conseguenze improprie cui erano destinati i naufraghi e non poteva attribuirsi al Sotgiù la consapevolezza di quanto accadesse in Libia solo sulla base dei riferimenti forniti in sentenza.

A nulla rilevava, inoltre, secondo la difesa il fatto che il Sotgiù non avesse provveduto a verificare successivamente allo sbarco in quali condizioni, in quale luogo e a quale Autorità venivano affidati i cinque minori e le donne in stato di gravidanza, non potendo il Comandante abbandonare la nave. Pertanto, non era censurabile il mancato successivo interessamento alla sorte dei minori e delle donne.

In relazione al capo 3, la difesa lamentava la contestazione al Sotgiù della "arbitrarietà" delle sue azioni, avendo quest'ultimo, in ossequio alla riconosciuta competenza della zona SAR, eseguito lo sbarco secondo la Convenzione SOLAS.

- L'assoluzione ex art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

La difesa affermava che il Sotgiù non poteva fare altro che affidarsi alla gestione delle operazioni di soccorso da parte della autorità libica, cui spettava l'adozione delle iniziative conseguenti alla presa in carico, e che il rimprovero circa la mancata acquisizione del documento contenente le generalità, la qualifica ed il ruolo svolto dall'ufficiale libico andava mosso alla Procura, cui spettava l'onere di procedere alla compiuta identificazione con i poteri d'indagine, e non alla difesa. Occorreva accertare, inoltre, che il Sotgiù fosse consapevole del fatto che l'attività attuata dall'autorità libica costituisse reato, circostanza inconcepibile, considerato che anche il Tassara nelle SIT del 25.7.19 confermava l'assunzione in capo alla Guardia Costiera libica del controllo e del coordinamento, e l'avvenuta comunicazione della chiusura del caso alla IMRCC di Roma.

Pertanto, non risultava configurabile il dolo generico richiesto dalle norme contestate, poiché il Sotgiù non poteva avere consapevolezza che l'autorità libica realizzasse una condotta in violazione dei capi 2 e 3 secondo l'autorità giudiziaria italiana.

- L'assoluzione ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato in conseguenza dell'applicazione dell'art. 51 c.p.;

Secondo la difesa, la condotta dell'imputato non poteva ritenersi antiggiuridica considerato che l'autorità libica si era pacificamente qualificata per fatti concludenti, e che il comandante della nave era tenuto, ai sensi degli artt. 1099 e 1110 cod. nav., al rispetto degli ordini impartiti dall'Ufficiale libico, quale superiore gerarchico. Tali ordini, infatti, non apparivano manifestamente criminosi, essendo perfettamente aderenti sia con quanto stabilito dall'indicazione del 28.06.18 sia dal SAR *distress call* riportato nei motivi.

Il Sotgiù - affermava la difesa - certamente aveva agito in buona fede o, quantomeno, non era stato ispirato da alcun interesse, vantaggio o utilità, convinto dell'incensurabilità della sua condotta; pertanto, da ultimo, la sua condotta andrebbe giustificata ai sensi dell'art. 51 c.p. o, quantomeno, ai sensi dell'art. 59 co. 4 c.p.

- In subordine, la non punibilità della condotta ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p.

La difesa lamenta che non sussistevano motivi ostativi, né soggettivi né oggettivi, al riconoscimento della "tenuità del fatto"; tanto è vero che non era stata provata l'entità del danno, e che le modalità della condotta non denotavano alcuna spregiudicatezza o particolare allarme sociale.

- In via ulteriormente gradata, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.

La difesa invocava un trattamento sanzionatorio più mite, alla luce della personalità del reo, avulsa da precedenti penali, delle modalità del fatto e del leale comportamento processuale manifestato anche con ampi contributi documentali.

- La conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 e ss. L. 689/81, esistendone i presupposti in virtù della riduzione dell'entità della pena.

VALUTAZIONI DELLA CORTE

L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma essendo immune da vizi logico argomentativi e giuridici oltre che rispettosa delle risultanze processuali in punto di fatto analiticamente esaminate che hanno condotto ad una coerente ricostruzione della vicenda ed al giudizio di sussumibilità nella fattispecie in contestazione con conseguente giudizio di responsabilità del Sotgiù in ordine ai reati per come contestati nell'imputazione.

Può dunque sicuramente operarsi un richiamo *per relationem* che, giusto l'insegnamento ormai costante della Suprema Corte di Cassazione, è possibile una volta condiviso il percorso logico argomentativo e dunque le argomentazioni esplicitate anche al fine di non appesantire inutilmente il lavoro di stesura che finirebbe per ripetere temi già trattati dal giudice di prime cure.

Ed invero, il Giudice di prime cure, sulla base delle prove raccolte, accertava la responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 591 c.p. e all'art. 1155 cod. nav., poiché, il Sotgiù in qualità di comandante della nave commerciale Asso28, in acque internazionali a circa 57 miglia da Tripoli, abbandonava cinque minori stranieri e cinque donne in stato di gravidanza in uno stato di pericolo, e arbitrariamente faceva sbarcare nel territorio libico 101 migranti che aveva precedentemente soccorso in mare.

In particolare, l'odierno imputato, dopo aver soccorso i migranti facendoli salire a bordo della propria nave, non provvedeva né a identificarli né a informarsi della loro eventuale

volontà di chiedere asilo e contattava unicamente la piattaforma petroliera per sapere dove portare le persone salite a bordo. Tanto è vero che il comandante sceglieva di affidarsi ad un presunto ufficiale libico proveniente dalla predetta piattaforma per la gestione dello sbarco dei migranti e non assumeva alcun contatto diretto con il centro di coordinamento di Roma e di Tripoli.

Primo motivo di appello – eccezione di incompetenza


Preliminarmente la Corte ritiene condivisibili le argomentazioni del Giudice di prime cure in relazione al radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Napoli sulla base degli artt. 9 co. 3 c.p.p. e 1240 co. 2 cod. nav., attesa l'inapplicabilità delle norme richiamate dalla difesa. L'art. 1240 co. 1 del codice della navigazione, infatti, ancora la competenza in base al luogo del primo approdo in territorio nazionale successivamente ai fatti contestati sempre che (co. 2) *"prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra"*.

Nel caso in esame prima dell'approdo in Pozzallo ha avuto luogo la presentazione della denuncia di evento straordinario da parte del comandante Giuseppe Sotgiu in Malta il 13.8.2018; per tale motivo non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1240 cod. nav. e risulta correttamente individuata la competenza, di cui al comma 2, *"del giudice del luogo d'iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato"*, essendo la nave iscritta nel registro n. 384 del Compartimento Marittimo di Napoli. Criterio, tra l'altro, né residuale né tantomeno arbitrario, come affermato dalla difesa, considerato che dalla norma si evince che il secondo comma prevale sul primo comma se il rapporto interviene temporalmente in data antecedente all'approdo nel porto italiano.

La regola, applicabile ai soli delitti previsti dal codice della navigazione, comporta, anche lo spostamento della competenza territoriale dei connessi reati, in quanto, non essendo applicabili i criteri principali di cui all'art. 8 c.p.p., deve trovare applicazione il criterio residuale di cui all'art 9 comma 3 c.p.p. secondo il quale la competenza appartiene all'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato. Tuttavia, nel caso in esame, la competenza del co. 2 dell'art. 1240 cod. nav. coincide con quella del co. 3 dell'art. 9 c.p.p., rilevato che l'ufficio della Procura di Napoli ha provveduto per primo in data 8.8.2018 a iscrivere la notizia di reato, così radicando la competenza di entrambe le fattispecie di reato.

Secondo motivo di appello – assoluzione perché il fatto non sussiste

La Corte ritiene di non accogliere la richiesta di assoluzione della difesa perché il Sotgiù, in qualità di comandante della nave Asso28, avrebbe dovuto accertarsi delle condizioni di salute dei migranti soccorsi sulla propria nave – in particolare dei bambini minori e



delle donne in stato di gravidanza, alla luce della loro particolare vulnerabilità - e delle loro eventuali richieste di asilo, considerato che l'obiettivo dei migranti che si imbarcano su sedicenti imbarcazioni è proprio quello di abbandonare la terra natia per motivi di sicurezza/pericolo, legati a persecuzioni ed altre atrocità, per raggiungere altri Stati. Inoltre, il comandante avrebbe dovuto portarli in un porto sicuro secondo il diritto internazionale e secondo i principi nazionali, considerato che questi assumeva una posizione di garanzia nei confronti delle persone soccorse, per cui non poteva recepire passivamente gli ordini di un presunto ufficiale libico solo in quanto coincidenti con gli interessi e i vantaggi della propria nave e della società petroliera ENI. L'imputato non ha proceduto neanche alla identificazione del presunto ufficiale libico (ovvero di colui che di fatto ha coordinato le operazioni di sbarco), le cui generalità non risultavano, invero, annotate.

Occorre evidenziare, che, malgrado la difesa ritenga corretta la condotta del Sotgiù per aver eseguito la Convenzione di Amburgo, il Comandante non rispettava le direttive previste dalla suddetta convenzione che impongono un contatto diretto con i centri di coordinamento, con identificazione delle persone soccorse in mare, oltre che un continuo invio di rapporti periodici con il centro di coordinamento di salvataggio.¹

L'imputato, infatti, non si coordinava direttamente con IRCC di Tripoli che avrebbe dovuto accogliere i 101 migranti per il sol fatto che fosse presente un'autorità libica non meglio identificata a bordo, e avisava l'ambasciata italiana a Tripoli e l'IMRCC di Roma solo "a cose fatte"; motivo per cui gli organi deputati al controllo non potevano far altro che ratificare la gestione dell'operazione. Il funzionario libico salito a bordo dell'Asso28 non poteva ritenersi idoneo a sostituire il contatto diretto con il centro di coordinamento di Tripoli, atteso che occorreva certamente l'attualità della identificazione con immediato rapporto con IRCC di Tripoli e IMRCC di Roma.

L'affidamento del Sotgiù nei confronti della presunta autorità è stato ingiustificato e illegale poiché ha portato ad uno sbarco arbitrario di 101 migranti - tra cui cinque minori, non identificati, e privi di mezzi di sussistenza, dei quali aveva assunto di fatto la custodia, facendoli salire a bordo della propria nave - presso le coste libiche senza alcuna certezza di averli ricondotti in un porto sicuro.

Pertanto, le considerazioni a sostegno del proscioglimento dal capo 1 della rubrica non incidono nemmeno in senso lato sulle ipotesi previste ai capi 2 e 3 né tantomeno possono estendersi "per mero automatismo" - come affermato dalla difesa - alla luce dei diversi presupposti oggettivi e soggettivi tra le fattispecie.

¹ (5.7.5. Il comandante sul posto è incaricato anche delle seguenti funzioni: 1. invio di rapporti periodici al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio che coordina le operazioni).



Dunque, il Sotgiù contravveniva ai suoi obblighi di capitano non adempiendo alle prescrizioni impostegli di identificazione, di controllo delle condizioni di salute dei passeggeri e di contatto per le operazioni di sbarco, ed ai suoi obblighi di tutela dei migranti, avendo assunto la custodia in particolare nei confronti dei soggetti più vulnerabili ed incapaci di provvedere a loro stessi, abbandonandoli in un porto non sicuro.


Terzo motivo di appello – assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei reati

In linea con le suddette motivazioni, la Corte ritiene che non meriti accoglimento la richiesta di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo del reato con riferimento ai capi 2 e 3.

In relazione sia al capo 2 che al capo 3 della rubrica, preliminarmente si evidenzia che il Sotgiù errava principalmente nelle modalità di azione, perché, anche ritenendo che il comandante abbia eseguito la Convenzione di Amburgo affidandosi alla zona SAR libica istituita, svolgeva l'intera attività di soccorso e di sbarco senza seguire i dovuti accertamenti riguardanti sia i migranti che il funzionario libico a bordo della sua nave e senza coordinarsi con IRCC di Tripoli e IMRCC di Roma. Pertanto, il Sotgiù abbandonava volontariamente i minori accolti a bordo senza accertarsi né se fossero accompagnati né se volessero chiedere asilo, dopo aver assunto la custodia degli stessi soccorrendoli, e rendeva lo sbarco dei 101 migranti totalmente arbitrario, atteso che non si preoccupava di eseguire, quale comandante, in prima persona il coordinamento con le autorità competenti, ma con coscienza e volontà si affidava completamente ad un soggetto non identificato, accettando il rischio di eventuali conseguenze sfavorevoli per i naufraghi.

Il Sotgiù, infatti, non avendo gestito direttamente il coordinamento, non poteva avere alcuna certezza nemmeno del luogo in cui sarebbero stati realmente portati i migranti; per cui, potendo essere effettivamente censurabile deontologicamente in qualità di capitano allontanarsi dall'Asso28 per accertarsi delle condizioni dei naufraghi soccorsi e poi sbarcati, avrebbe potuto comunque interessarsi degli stessi contattando - come avrebbe dovuto fare fin dall'inizio - il centro di coordinamento di Tripoli, o facendo scendere a terra un altro membro dell'equipaggio per controllare l'operato dell'autorità libica a cui si era affidato.

Pertanto, risulta pienamente provato il dolo generico di entrambe le figure di reato in esame. In particolare, con riferimento al capo 2, trattandosi di un reato di pericolo, era sufficiente il dolo eventuale, ovvero che il soggetto agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono dei soggetti passivi, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di questi ultimi, persisteva nella sua condotta accettando il rischio che l'evento dannoso o pericoloso si verificasse.



Quarto motivo di appello – assoluzione per non aver commesso il fatto

Sulla base di quanto già affermato la Corte ritiene di rigettare anche la ulteriore richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, poiché fondata sui medesimi presupposti delle precedenti. Si specifica che la completa gestione delle operazioni si svolgeva in modo errato, poiché non vi era alcun obbligo da parte del Comandante di affidarsi o comunque di limitarsi a ricevere le indicazioni del funzionario libico non identificato salito a bordo, né tantomeno di lasciare a questi la gestione dello sbarco dei migranti dalla propria nave. L'indicazione dello sbarco dei migranti nel porto di Tripoli, infatti, non giungeva da nessuna delle autorità istituzionalmente competenti (centro di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma).

Inoltre, la circostanza che la difesa abbia provveduto, solo dopo la richiesta della pg, a richiedere all'autorità libica un documento attestante l'identificazione del funzionario che si era occupato delle operazioni – documento ritenuto dal Giudicante poco attendibile – costituiva ulteriore elemento di prova della mancata identificazione dell'ufficiale, confermato dallo stesso Sotgiù in sede di interrogatorio.

Quinto motivo di appello – assoluzione per applicazione dell'art. 51 c.p.

La Corte ritiene infondata la richiesta di assoluzione per sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere per aver eseguito gli ordini impartiti dall'ufficiale libico, poiché l'autorità libica salita a bordo dell'Asso28 – come già detto non identificata - non poteva assolutamente ritenersi un superiore gerarchico al punto tale da configurare, ai sensi dell'art. 1099 cod. nav., un rifiuto di obbedienza ad una nave da guerra. In particolare, il funzionario libico (non identificato durante le operazioni di sbarco) non era un superiore gerarchico, e si presentava come un mero interlocutore con le autorità di Tripoli, proveniente dalla "piattaforma petroliera Sabratha" della società Mellitah Oil & Gas (dell'ENI) con cui l'Asso28 lavorava. Dunque, l'ufficiale libico non poteva essere considerato un'autorità gerarchicamente sovraordinata, né tantomeno proveniente da una nave da guerra nazionale; inoltre, l'Asso28 si trovava anche in acque internazionali. Pertanto, non sussisteva un ordine legittimo emanato da una Pubblica autorità superiore ai sensi dell'art. 51 c.p.

Né, d'altra parte, sussistono i presupposti di cui all'art. 59 comma 4 cp, tenuto conto del fatto che il Sotgiù non ha neanche proceduto alla identificazione del presunto ufficiale libico salito a bordo della sua nave.

Sesto motivo di appello – non punibilità per particolare tenuità del fatto

Confermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 3, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, poiché, malgrado entrambe le ipotesi ascritte possano astrattamente rientrare nei termini edittali dell'art. 131bis c.p., lo stesso non può dirsi in ordine alle



modalità complessive del fatto, ovvero in relazione all'esiguità del danno o del pericolo, ai sensi dell'art 133 c.p.

Ed invero, l'offesa arrecata al bene giuridico tutelato evidenzia una particolare gravità, avendo il Sotgiù esposto i 101 migranti, in particolare i minori e le donne in stato di gravidanza, abbandonati nel porto di Tripoli ad un serio pericolo per la loro incolumità attese le condizioni inumane e degradanti dei centri di detenzione per i migranti di Tripoli cui vengono sottoposti anche i minori.

Da una valutazione complessiva del fatto, dunque, oltre alla gravità del pericolo a cui ha esposto i migranti, secondo le specificità del caso concreto, emerge anche un elevato grado di colpevolezza e di intensità del dolo, anche se di tipo eventuale, tale da non poter ritenere lo stesso di particolare tenuità.

Settimo e ottavo motivi di appello - trattamento sanzionatorio


Non può essere accolta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché non risultano elementi positivi concreti e idonei alla concessione delle stesse. La difesa lamenta la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62bis c.p., alla luce dell'incensuratezza dell'imputato, delle modalità del fatto e del leale comportamento processuale, senza fornire, tuttavia, alcun elemento valutativo apprezzabile.

Gli elementi posti a sostegno della doglianza, infatti, risultano inconsistenti e privi di fondamento, non avendo il Sotgiù contribuito processualmente alla definizione del giudizio né ammesso i suoi addebiti e non essendo le modalità del fatto prive di un particolare allarme sociale. Infine, come previsto nel co. III dell'art. 62 bis c.p., l'incensuratezza dell'imputato da sola non è idonea a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti.

Dunque, considerato che alcun automatismo sussiste in ordine alla concedibilità delle invocate circostanze attenuanti generiche, e che, pertanto, la meritevolezza dell'adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio²; la Corte ritiene non sussistano concreti elementi meritevoli per la loro concessione.

Né, inoltre, la pena irrogata può essere ulteriormente mitigata atteso che essa è già stata adeguatamente dosata nel rispetto di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., tenuto conto che il giudice di prime cure si è discostato di soli sei mesi dal minimo edittale previsto per il reato più grave ascritto e alla luce della particolare illiceità della condotta del

² Cass. Pen. Sez. III sentenza n° 35570 del 30.5.2017



comandante che è venuto meno ai suoi obblighi giuridici, ha agito senza attuare alcun coordinamento con le autorità competenti e ha volontariamente lasciato le persone offese esposte ad una situazione di grave pericolo.

Pertanto, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta di rideterminazione della pena nel minimo edittale e, di conseguenza, anche la richiesta di conversione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 e ss. L. 689/81 non sussistendone i presupposti.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese del grado di giudizio sostenute dalla Parte Civile che liquida nella misura di euro 2000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Alla conferma dell'impugnata sentenza segue per legge la condanna dell'imputato anche al pagamento delle ulteriori spese processuali di fase.

È stato fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione in considerazione del gravoso carico di lavoro di quest'ufficio.

PQM

Visto l'art. 599 c.p.p.

Conferma la sentenza del 13 ottobre 2021 del G.U.P. del Tribunale di Napoli appellata da Sotgiù Giuseppe, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.


Condanna l'imputato al pagamento delle spese del grado di giudizio sostenute dalla Parte Civile che liquida nella misura di euro 2000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Riserva il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Maria Delia Gaudino



Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rosanna Quiriconi, funzionario UPP, affidata al collegio B della sez V.

Il Presidente

Dott. Andrea Rovida

